Studio Notarile
Dott. Francesco Carabba
NOTAIO

N. 7.110 Repertorio N. 4.999 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di settembre.

28 settembre 2015

In Lanciano (CH) al Corso Trento e Trieste n. 72, presso il "Palazzo degli Studi", qui richiesto, alle ore diciotto e minuti zero due (18.02).

Avanti a me Dottor Francesco Carabba, Notaro in Lanciano iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto

E' PRESENTE

il Signor PUPILLO Mario, nato a Pratola Peligna (AQ) il 3 maggio 1950 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, tale nominato a norma di statuto, della

-"ECO.LAN. S.P.A." con sede in Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n. 1, capitale sociale Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione presso il Registro Imprese di Chieti n. 01537100693, R.E.A. CH - 140427, al presente atto legittimato in forza dei vigenti patti sociali.

Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaro sono certo, che mi dichiara che, in forza di avviso in data 9 settembre 2015, Prot. n. 6063/U, è stata convocata in questo giorno, ora e luogo l'assemblea degli azionisti della suddetta Società onde decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto Sociale.

Quindi il comparente, nella citata qualità, mi chiede di assistere ai lavori assembleari e di redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaro dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il comparente nella citata qualità di Presidente dell'Assemblea, il quale mi dichiara che:

-l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto mediante il sopra indicato avviso in data 9 settembre 2015, Prot. n. 6063/U;

-sono presenti in proprio o per deleghe, i cui documenti saranno conservati dalla società previo controllo da parte del Presidente, e legittimati, quindi, ad intervenire a norma di statuto gli azionisti complessivamente titolari delle n. 1.294.320 (unmilioneduecentonovantaquattromilatrecentoventi) azioni ordinarie da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna costituenti la percentuale del 43,14% (quarantatré virgola quattordici per cento) del capitale sociale, nonchè gli a-

zionisti complessivamente titolari delle n. 1.294.246 (unmilioneduecentonovantaquattromiladuecentoquarantasei) azioni speciali da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna costituenti la percentuale del 43,14% (quarantatré virgola quattordici per cento) del capitale sociale, per un totale complessivo di capitale sociale rappresentato in assemblea del 86,28% (ottantasei virgola ventotto per cento), come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

-è presente l'Organo Amministrativo nelle persone dei Signori RANIERI Massimo, Presidente del C.D.A., MEMMO Donatella e MADONNA Nicolangelo, Consiglieri;

-è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori IANIERI Antonino, Presidente, CESA Fabrizia e DI LELLO Francesco, Sindaci effettivi;

-l'assemblea, è stata ritualmente convocata nei modi e termini di legge e di atto costitutivo in forza del più volte sopra citato avviso di convocazione in data 9 settembre 2015, Prot. n. 6063/U;

-nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara, quindi, che l'assise è validamente costituita e legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. A questo punto procede ad introdurre le tematiche oggetto di discussione ed invita

il Presidente del C.D.A. ad illustrare di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente del C.D.A., a ciò invitato dal Presidente dell'Assemblea, apre la seduta trattando detto argomento, illustrando le modifiche statutarie proposte, soffermandosi su tutti gli snodi essenziali delle stesse, specificando le ragioni di opportunità sottese alle medesime e provvede alla lettura del testo completo delle norme, quelle interessate da modifica, che dovrebbero disciplinare la compagine, se approvate, il tutto mediante nuova formulazione e numerazione degli articoli e miglior specificazione del relativo contenuto.

Il Collegio Sindacale, in persona dei membri presenti, esprime parere favorevole alla proposta deliberazione precisando che non sussistono impedimenti al riguardo.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente confronto ed illustrazione, dichiara chiusa la discussione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a votare la delibera proposta nei termini sopra illustrati.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la relazione di esso Presidente e quella del Presidente del C.D.A., preso atto del parere del Collegio Sindacale e del fatto che non vi sono impedimenti per l'adozione di quanto segue, con

voti favorevoli di rappresentanza 68 (sessantotto);

voti contrari nessuno;

astenuti nessuno;

allontanatisi al momento del voto uno, come risulta dal foglio delle presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A",

il tutto con voto espresso a norma di statuto, secondo l'accertamento fattone dallo stesso Presidente, e, comunque, per appello nominale, come indicato da esso Presidente,

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche statutarie come sopra proposte e lette dal Presidente e di modificare, conseguentemente lo statuto sociale come segue:

"STATUTO

Titolo I

(Costituzione e denominazione, oggetto, sede, durata,)

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituita la società denominata "ECO.LAN. S.p.A.", a totale capitale pubblico locale, interamente versato.

2. ECOLAN S.p.A. ha natura di società in house providing ed è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo degli Enti locali soci.

3. Per i fini di cui al precedente comma, gli Enti Locali soci adottano un Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società. Il regolamento è modificabile solo previo espresso consenso di tutti gli Enti

Locali soci.

4. La Società è partecipata unicamente dagli enti locali individuati dal d.lgs. 267/2000.

Art. 2 (Oggetto)

1. La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti Locali soci.

2. In particolare, la Società svolge le seguenti attività:

a) la gestione del ciclo integrale dei rifiuti comprensivo, tra l'altro, della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;

b) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;

c) la pulizia, lo spazzamento e il lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche in genere;

d) la valorizzazione dei rifiuti raccolti in tutte le modalità consentite dalla più moderna tecnologia;

e) gli interventi di bonifica ambientale e ripristino sanitario territoriale;

f) la promozione, ideazione, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto ambientale nel settore della gestione dei rifiuti e della bonifica e del ripristino ambientale;

g) l'igienizzazione e la sanificazione di aree e immobili pubblici;

h) l'autotrasporto di cose per conto di terzi, limitatamente alle attività svolte a favore dei Comuni soci.

3. La Società è tenuta a svolgere più dell'80% delle proprie attività nell'esecuzione di compiti ad essa affidati dagli Enti Locali soci che esercitano il controllo o da altre persone giuridiche controllate dagli Enti Locali soci, a prescindere dal beneficiario dell'esecuzione del contratto.

4. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili, così come contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

5. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti.

Art. 3 (Sede e domicilio dei Soci)

1. La Società ha sede legale in Lanciano (CH).

2. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi del successivo art. 31, può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursa-

li, agenzie e rappresentanze.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4 (Durata)

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. E' consentito agli Enti Locali soci di recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, ai sensi del successivo art. 43, osservando un preavviso di dodici mesi, salva diversa previsione di legge.

Titolo II

(Capitale sociale, trasferimento di azioni, obbligazioni, patrimoni destinati)

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) e può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti Locali.

2. Il capitale sociale è rappresentato da numero 1.500.017 (unmilionecinquecentomiladiciassette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (Euro uno) ciascuna e numero

1.499.983 (unmilionequattrocentonovantanovemilanovecentoottantatre) azioni speciali di cui all'art. 2348, comma 2, c.c., del valore nominale di Euro 1 (Euro uno) ciascuna.

Esse risultano emesse ed assegnate ai soci come da allegato B. Ogni quantitativo di azioni assegnato al singolo socio si intende per la metà relativa alle azioni ordinarie e per la metà relative alle azioni speciali. Quando il numero totale delle azioni assegnate ad un socio è dispari, l'ultima azione si intende assegnata quale azione ordinaria.

Le eventuali perdite verranno ripartite fra i soci in proporzione al numero totale delle azioni possedute, sia ordinarie che speciali.

Le azioni speciali, oltre al diritto di voto, danno diritto alla distribuzione degli utili secondo le modalità che seguono.

Gli utili che l'assemblea delibera di distribuire ai soci vanno preliminarmente assegnate alle due categorie di azioni, ordinarie e speciali, nel loro complesso, in proporzione al loro numero.

Le singole azioni ordinarie danno diritto alla distribuzione degli utili di loro spettanza in ragione del loro numero.

Le singole azioni speciali danno diritto alla distribuzione degli utili, a partire da quelli relativi all'anno 2014, in proporzione al prodotto del numero delle azioni speciali per il "coefficiente relativo ai servizi affidati alla società"

da parte di ciascun Comune socio, determinato, secondo i criteri che seguono, in base ai servizi affidati alla società nell'anno di riferimento degli utili.

Il "coefficiente relativo ai servizi affidati alla società" di ciascun Comune socio è il maggiore fra quelli risultanti dai calcoli effettuati con i criteri elencati nelle seguenti lettere a), b) e c):

a) Comuni che hanno affidato alla società il servizio di Igiene Urbana, coefficiente = 1 (dicasi uno); detto coefficiente deve essere moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno di affidamento alla società del servizio di Igiene Urbana e diviso per il numero totale dei giorni dell'anno;

b) Comuni che conferiscono presso la piattaforma della società più della metà dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, coefficiente = 0,60 (dicasi zerovirgolasessanta); detto coefficiente deve essere moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno di conferimento presso la piattaforma della società di più della metà dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e diviso per il numero totale dei giorni dell'anno;

c) per gli altri Comuni coefficiente = 0,10 (dicasi zerovirgoladieci).

3. Il predetto capitale è ripartito tra i soci come da tabella che si allega al presente statuto alla lettera "B" ("Allegato B: Ripartizione fra gli Enti Locali soci del capitale

sociale") e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4. A ciascun Ente Locale socio è attribuito un numero di voti nell'Assemblea Ordinaria e nell'Assemblea Straordinaria pari alle azioni possedute.

Ai sensi dell'art. 2351, comma 4, Codice Civile, non possono emettersi azioni a voto plurimo.

5. Le azioni, sia ordinarie che speciali, sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.

6. La qualità di azionista comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto, oltre all'elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.

7. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari.

8. Gli Enti Locali soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 6 (Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale – salvo diversa

deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso.

3. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato dall'Assemblea, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2441 c.c..

4. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

5.In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

6. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro massimi sessanta giorni dal deposito della deliberazione Assembleare. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese.

7. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in

proporzione delle loro azioni.

8. Quando l'interesse della società lo esige, si potrà escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione.

9. In ogni caso, il diritto di opzione non spetta per quelle azioni di nuova emissione che, secondo la decisione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

10. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 7 (Trasferimento di azioni: diritto di prelazione)

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'art. 2441 c.c. sono trasferibili solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali, compresi negli ambiti territoriali ottimali della Regione Abruzzo, che affidino alla Società la gestione delle attività di cui al precedente art. 2.

2. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie posti in essere in violazione del precedente comma 1 sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci.

3. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia acce-

zione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

4. L'Ente Locale socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni dovrà darne previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti Locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

6. Gli Enti Locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

7. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente a tutti gli Enti Locali soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più En-

ti Locali soci, le azioni saranno attribuite ai medesimi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

9. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ai sensi del comma 1 ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

Art. 8 (Trasferimento di azioni: clausole di gradimento)

1. Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti d'opzione inerenti ad altri Enti Locali non soci non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.

3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare all'Ente Locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

4. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli Enti Locali soci e non

può essere annotato sul libro soci.

5. In caso di mancato gradimento è riconosciuto all'alienante il diritto di recesso.

Art. 9 (Obbligazioni)

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

2. Le obbligazioni convertibili e non convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società l'esercizio delle attività di cui all'art. 2.

3. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

Art. 10 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Art. 11 (Organi della Società)

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale

Titolo III

(Organi: Assemblea)

Art. 12 (Assemblea ordinaria: competenze)

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2. In ogni caso, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente;

b) nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente;

c) determinazione, nei limiti previsti dalla legge, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

d) esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale ed i liquidatori, ivi incluse la rinunzia e la transazione su dette azioni;

e) approvazione del bilancio e destinazione degli utili,

f) acquisto e vendita di azioni proprie;

g) adozione, ai sensi dell'art. 2446, c.1, c.c., degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

h) ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

3. Sono altresì inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del Piano Programma della società, di cui

al successivo art. 40, comprensivo del piano degli investimenti programmati;

b) l'approvazione del Bilancio Pluriennale della società di cui al successivo art. 41;

c) l'approvazione del Bilancio Preventivo Annuale di cui al successivo art. 42;

d) l'approvazione degli indirizzi per la gestione della società;

e) l'approvazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi e, in assenza di disposizione dell'Autorità d'ambito, dello schema dei contratti per la gestione del servizio nel territorio degli Enti Locali soci;

f) l'approvazione, in assenza di disposizione dell'Autorità d'ambito, dei criteri per la determinazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti negli impianti di recupero, trattamento e smaltimento;

g) l'approvazione dei criteri per la formazione della dotazione organica.

4. L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera sulle autorizzazioni al Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 31.

Art. 13 (Assemblea straordinaria: competenze)

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e tra-

sformazione;

b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e compensi, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;

c) sull'emissione di obbligazioni;

d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;

e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 14 - Presidente dell'Assemblea

1. Gli Enti Locali soci nominano un Presidente dell'Assemblea al quale competono i poteri previsti nel presente statuto.

2 In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco dell'Ente Locale socio che detiene la quota maggiore di partecipazione al capitale sociale, e, a parità di quota, il Sindaco più anziano in base all'età.

Art. 15 (Assemblea: convocazione)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno

essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine ordinario di quattro mesi.

3. L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ovvero dal Collegio Sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. Se il Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, il Collegio sindacale non provvede, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

5. In considerazione della natura "in house" della società l'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata anche dal Presidente del Comitato di cui al successivo art. 24.

6. La convocazione dell'Assemblea, nella quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicata ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni, o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero al-

tro soggetto autorizzato alla convocazione ai sensi del presente statuto, trasmette l'avviso di convocazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai componenti il Collegio Sindacale.

Art. 16 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

2. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Art. 17 - Assemblea in assenza di formale convocazione (totalitaria)

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale.

2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni de-

cisione sugli stessi.

Art. 18 - Determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2369, c.4 c.c., è regolarmente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai soci presenti.

2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti al libro dei Soci.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 c.c.

Art. 19 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 c.c. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. Se il socio ha conferito la delega genericamente all'Ente Locale, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'Ente Locale può delegare un suo dipendente, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

4. La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o Amministrazione della società.

Art. 20 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

2. I lavori dell'Assemblea vengono verbalizzati da un segretario anche esterno alla struttura organizzativa dell'Ente nominato dal Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione del-

l'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

6. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'Assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Procedimento Assembleare: svolgimento dei lavori

1. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute anche in videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti,

nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario. Non è ammesso il voto per corrispondenza, né il voto segreto.

2. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge e del presente statuto.

3. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

4. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori.

Art. 22 - Comitato Assembleare per il controllo analogo

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Assemblea elegge tra i suoi componenti un "Comitato Assembleare per il controllo analogo" (da ora in poi chiamato "Comitato").

2. A tale scopo il Comitato:

a. esamina tutte le proposte di deliberazione di Assemblea formulate dal Consiglio di Amministrazione, partecipando, su richiesta, alla fase istruttoria, e redige un parere preven-

tivo;

b. verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dagli atti di programmazione di cui agli artt. 40-42 del presente statuto e dei contratti di servizio;

c. vigila sullo stato di attuazione dei contratti di servizio con periodicità almeno trimestrale, rilevando le problematiche emerse e formulando proposte migliorative da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

d. procede alle audizioni del Presidente, sia in merito a singole attività gestionali, programmatorie e/o di controllo che in merito all'andamento generale della gestione;

e. approfondisce eventuali tematiche controverse tra la Società e l'Autorità d'ambito;

f. esamina con cadenza almeno trimestrale le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, formula proposte di deliberazione del medesimo Consiglio di Amministrazione e chiede al medesimo chiarimenti anche in ordine allo stato di attuazione delle deliberazioni assunte.

3. Il Comitato è composto dai sindaci degli Enti Locali soci, o loro delegati, eletti secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

4. Il Comitato si riunisce periodicamente e comunque almeno quattro volte l'anno. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministra-

zione e del Collegio Sindacale.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltra al Presidente del Comitato, con cadenza almeno trimestrale, referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal Bilancio preventivo annuale con le relative analisi.

6. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Locali soci, che possono chiederne l'audizione, secondo le previsioni del Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società.

7. Ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.

Art. 23 – Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da nove membri, di cui:

-tre eletti dagli Enti Locali soci aventi una popolazione fino a 890 (ottocentonovanta) abitanti;

-tre eletti dagli Enti Locali soci aventi una popolazione da 891 (ottocentonovantuno) a 1.950 (millenovecentocinquanta) abitanti;

-tre eletti dagli Enti Locali soci aventi una popolazione oltre 1.950 (millenovecentocinquanta) abitanti.

Le fasce di popolazione assicurano una equa ripartizione dei Comuni soci, come da tabella di cui all'Allegato C.

2. L'elezione avviene mediante assemblee separate per ogni raggruppamento di Enti Locali soci, appositamente convocate dal Presidente dell'Assemblea.

3. Le singole assemblee degli Enti Locali soci, ai fini dell'elezione dei componenti del Comitato, sono regolarmente costituite, sia in prima, che in seconda convocazione ed in successive eventuali altre, con la presenza di tanti Enti Locali soci che rappresentano almeno la metà dei soci appartenenti al raggruppamento; ciascun Ente Locale socio, nelle assemblee di cui al presente comma, ha diritto ad un solo voto; le assemblee di ciascun raggruppamento di Enti Locali soci deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Spetta ad ogni componente del Comitato un solo voto.

5. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili; in caso di anticipata cessazione della carica, per qualsiasi causa dovuta, essi sono sostituiti con le modalità previste dal presente statuto.

6. I componenti del Comitato rappresentano tutti gli Enti Locali soci del raggruppamento che li ha eletti.

Art. 24 – Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

2. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, il Presidente.

3. Il Comitato è convocato, ove ritenuto opportuno e nei casi previsti dallo statuto, dal Presidente ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre membri dello stesso Comitato. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Comitato, in ogni caso, deve essere convocato a seguito della trasmissione delle proposte degli atti deliberativi e deve procedere alle determinazioni di sua competenza entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle stesse, previa convocazione dello stesso almeno sette giorni prima.

3. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Delle sedute è redatto apposito verbale.

4. E' facoltà degli Enti locali conferire delega, anche per singole riunioni, ad altro Ente Locale del medesimo raggruppamento. E' ammessa la delega congiunta sino ad un massimo di due Enti Locali soci, oltre al proprio Comune rappresentato dal membro.

5. Il Comitato si riunisce di norma presso la sede della Società o in altro luogo opportuno.

6. Il Comitato approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Fin tanto che il regolamento non ven-

ga approvato non è pregiudicato il funzionamento del Comitato e si applicano le norme del presente statuto.

Art. 25 - Ufficio del controllo analogo congiunto

1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Comitato istituisce l'Ufficio del Controllo analogo congiunto.

2. L'Ufficio opera con personale individuato dal Comitato fra i dipendenti degli Enti Locali soci.

3. L'Ufficio si riunisce presso la sede della Società, salva diversa decisione del Comitato.

Art. 26 — Obblighi dei Soci

1. Gli Enti Locali soci ispirano le proprie condotte ai principi di leale collaborazione e trasparenza.

2. Ogni Ente Locale Socio mette a disposizione le proprie strutture ed uffici, nonché la collaborazione tecnico-amministrativa necessaria per le attività del Comitato.

3. Tutti gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato e dell'Ufficio del controllo analogo congiunto, nonché ogni altro onere derivante dalla attuazione dei principi relativi al controllo analogo, sono a carico degli Enti Locali soci.

Titolo IV

(Organi: Consiglio di Amministrazione)

Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, compreso il Presidente.

2. Qualora siano nominati membri del Consiglio di Amministrazione dipendenti degli Enti Locali soci, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, essi hanno obbligo di riversare i relativi compensi Assembleari all'Amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, sono scelti dall'Assemblea per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.

4. La nomina di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione spetta al genere meno rappresentato. Tale percentuale deve essere rispettata anche nel caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al vice Presidente non spettano compensi aggiuntivi.

6. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità ed in ogni altra situazione ostativa ai fini della nomina prevista dalla legge.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo

di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione va resa al Vice Presidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 28 - Nomina e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo che non avvenga per acclamazione unanime, avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci. Ogni socio potrà presentare un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. candidato: voti di lista fratto 1;

2. candidato: voti di lista fratto 2;

3. candidato: voti di lista fratto 3;

4. candidato: voti di lista fratto 4;

5. candidato: voti di lista fratto 5.

Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione compete esclusivamente all'Assemblea Ordinaria, la quale deve essere prontamente convocata anche da parte del Presidente dell'Assemblea.

4. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 29 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di Amministrazione.

2. La convocazione è fatta dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione a ciascun amministratore e componente del Collegio Sindacale, nonché per conoscenza al Sindaco degli Enti Locali soci.

3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione con preavviso di almeno un giorno.

4. Le modalità di convocazione non devono rendere onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto. I consiglieri astenuti, o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano di età.

8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

10. Possono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta scritta, i componenti del Comitato.

11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro

tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta e da chi fa le veci di Segretario.

12. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

13. Copia del verbale delle riunioni del Consiglio è inviato al Sindaco degli Enti Locali soci con cadenza mensile.

Art. 30 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;

b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

3. Il Consiglio di Amministrazione controlla la regolarità della gestione della Società e, con cadenza trimestrale, ap-

prova una relazione sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La deliberazione è trasmessa entro quindici giorni al Presidente del Comitato e a tutti i Sindaci degli Enti Locali soci.

4. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione e attua le deliberazioni di questo.

Art. 31 (Autorizzazioni dell'Assemblea)

1. I seguenti atti del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

a) tariffe e prezzi per la fruizione di beni e servizi, salvo quanto di competenza di altri enti ed organismi pubblici;

b) acquisti e alienazioni di immobili e di impianti;

c) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e di partecipazioni societarie di valore superiore allo 0,2% (zero virgola due per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti Bilancio di previsione triennale e/o nel Piano Programma;

d) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti Bilancio di previsione triennale e/o nel Piano Programma;

e) gradimento al trasferimento di azioni, di cui al preceden-

te art. 8;

f) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art. 10;

g) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;

h) istituzione o soppressione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;

i) nomina degli organi di vigilanza qualora la società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti Locali soci lo schema dell'atto del Consiglio di Amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.

4. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione informa gli Enti Locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. Gli Enti Locali soci, che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ove ritengano che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in con-

formità all’autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell’art. 2367 c.c., l’immediata convocazione dell’Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell’interesse della Società.

7. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall’art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 32 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono riservate le seguenti attribuzioni:

a) curare i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio;

b) sovrintendere alle funzioni aziendali di controllo interno;

c) sovrintendere alle funzioni volte ad assicurare la soddisfazione dell’interesse pubblico nella erogazione dei servizi ed il rispetto dei diritti degli utenti.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza, oppure da un dipendente della società.

Art. 33 – Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, nomina obbligatoriamente Amministratore Delegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, delegandogli poteri non inferiori a quelli eventualmente fissati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio di Amministrazione non ha facoltà di nominare altri Amministratori delegati.

2. Il mancato rispetto delle norme di cui al precedente comma dà facoltà all'Assemblea di revocare tutti gli amministratori in carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare mandatari per determinati atti o categorie di atti, fissandone le attribuzioni ed i poteri.

4. Le decisioni dell'Amministratore delegato dovranno essere verbalizzate sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore delegato.

5. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore delegato, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 34 (Rappresentanza legale della Società)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non sia nominato il Vice Presidente, è sostituito dal Consigliere a ciò designato.

3. La firma sociale e la rappresentanza legale della società spetta anche ai mandatari per determinati atti nei limiti dei poteri loro delegati.

Art. 35 (Procuratori).

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori preposti a singoli rami di attività.

2. Le nomine devono prevedere poteri, durata e compenso.

Art. 36 - Remunerazione degli amministratori

1. Il compenso del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

2. Il Compenso totale del Consiglio di Amministrazione spetta per il 70% (settanta per cento) al Presidente ed Amministratore delegato, in ragione delle deleghe allo stesso attribuite. Il restante 30% (trenta per cento) viene diviso in parti uguali fra gli altri due Consiglieri.

Titolo V

(Organi: Collegio Sindacale)

Art. 37 (Collegio Sindacale)

1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita, altresì, il controllo contabile.

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro e nominati dall'Assemblea.

3. La nomina di almeno un terzo dei componenti spetta al genere meno rappresentato. Tale percentuale deve essere rispettata anche nel caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato.

4. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt. 2403 e seguenti c.c.

5. Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea.

6. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

7. I verbali del Collegio sindacale sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato e ai Sindaci

degli Enti Locali soci.

Art. 38 - Le attività del controllo contabile

1. Il controllo contabile, affidato al collegio sindacale, comprende:

a) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) la verifica della conformità del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato, alle risultanze delle scritture contabili e egli accertamenti eseguiti ed alle norme che li disciplinano;

c) la formazione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Titolo VI

(Aspetti contabili e finanziari)

Art. 39 (Bilancio d’esercizio e destinazione degli utili)

1. L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull’andamento della gestione

sociale.

3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 40 - Piano Programma

1. Il Piano programma è adottato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente ai documenti contabili di programmazione di cui ai successivi artt. 41 e 42, entro il 15 ottobre dell'anno che precede il triennio.

2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

a) le linee di sviluppo, i livelli ottimali dei servizi nei

territori degli Enti Locali soci e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;

b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture strumentali e per lo sviluppo dei servizi e le relative modalità di finanziamento;

c) il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio e le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;

d) la politica del personale, ivi inclusi i modelli organizzativi e gestionali da adottare per la valorizzazione delle risorse umane nel rispetto degli indirizzi di contenimento della spesa adottati dagli Enti Locali soci;

e) le iniziative di relazioni esterne e le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi.

Il piano programma viene aggiornato in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di depositare presso la sede sociale e trasmettere almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei soci per l'approvazione, il Piano programma. Entro i successivi 15 (quindici) giorni gli Enti Locali devono far pervenire le proprie osservazioni su tale documento. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di dar conto ade-

guatamente di tali osservazioni nel Piano programma.

4. Il Piano programma è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con il parere del Collegio Sindacale, entro il 20 dicembre di ogni anno.

Art. 41 - Bilancio pluriennale

1. Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano programma, ha durata triennale ed è approvato dall'Assemblea con le medesime modalità ed entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

2. Il Bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Art. 42 - Bilancio preventivo annuale

1. Il Bilancio di previsione, redatto in termini economici, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'Assemblea con le medesime modalità ed entro lo stesso termine di cui al primo comma dell'art. 40.

2. Il Bilancio di previsione è articolato per sezione e per servizio e deve chiudere in pareggio.

3. Nel caso in cui, durante l’esercizio, sopravvengono particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio del bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al Bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'Assemblea le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.

4. Al predetto bilancio devono essere allegati:

a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura,

b) il riassunto dei dati del bilancio d’esercizio al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;

c) la tabella numerica del personale suddistinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno,

d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;

e) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

4. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni previ-

ste dal bilancio di previsione triennale, nel piano programma e nel bilancio di previsione annuale.

TITOLO VII

(Diritto di recesso, scioglimento e liquidazione)

Art. 43 (Diritto di recesso)

1. Gli Enti Locali possono esercitare il diritto di recesso, di cui al precedente art.4, nei seguenti altri casi:

a) qualora l'Ente Locale socio, per ragioni di pubblico interesse, ne ravvisi l'opportunità e la convenienza;

b) reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente Locale.

2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c.

3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi ed attività dati in gestione alla Società da parte dell'Ente Locale socio recedente.

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali

è stato esercitato il diritto di recesso.

5. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi. In tal caso si applica l'art. 8 del presente statuto.

6. Le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate dalla società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, c.c.

7. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

8. Le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono annullate.

Art. 44 (Scioglimento e liquidazione)

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;

f) per deliberazione dell'Assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 45 – (Disposizione generale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalle vigenti disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale partecipazione pubblica e dal presente statuto, si

applica la disciplina del codice civile in materia.

Art. 46 (Foro competente)

1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.";

2) di approvare gli allegati "B", Ripartizione fra gli Enti Locali soci del capitale sociale, e "C", Composizione del Comitato di cui all'art. 23 dello Statuto;

3) di autorizzare il Signor RANIERI Massimo ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche ed aggiunte richieste da parte delle competenti Autorità Amministrative e fiscali ai fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare, e proclamati i risultati della votazione, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore venti e minuti trentadue (20.32).

Quindi il comparente mi consegna il testo dello statuto modificato per effetto della delibera sopra assunta, nella sua versione aggiornata, statuto che io Notaro allego al presente atto sotto la lettera "D".

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaro ricevo il presente atto che leggo al com-

parenti, il quale, dichiarandolo conforme alla propria volontà, lo approva.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, e da me Notaro integrato in parte a macchina ed in parte a mano, sin qui su quarantatre pagine di undici fogli. Il presente atto viene sottoscritto alle ore venti e minuti quarantotto (20.48).

Firmato in originale Mario Pupillo, Francesco Carabba Notaro (impronta del sigillo).

Allegato "A"
N. 7.110 rep.
N. 4.999 Racc.

FOGLIO PRESENZE SOCI NELL'ASSEMBLEA IN DATA VENTOTTO SETTEMBRE 2015 DELLA "ECO.LAN. S.P.A." CON SEDE IN LANCIANO (CH) ALLA VIA ARCO DELLA POSTA N. 1, CAPITALE SOCIALE EURO 3.000.000,00 (TREMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO), INTERAMENTE VERSATO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA ED ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI CHIETI N. 01537100693, R.E.A. CH - 140427,

Il sottoscritto PUPILLO Mario, nato a Pratola Peligna (AQ) il 3 maggio 1950, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea e, come tale, legale rappresentante della

-"ECO.LAN. S.P.A." con sede in Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n. 1, capitale sociale Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, Partita IVA od iscrizione presso il Registro Imprese di Chieti n. 01537100693, R.E.A. CH - 140427,

D I C H I A R A

che nell'assembla in data odierna, 28 settembre 2015, sono presenti, in proprio o per delega, i cui documenti relativi verrano conservati dalla società, i soci rappresentanti il

del capitale sociale, il tutto come risultante da visura camerale allegata al presente foglio.

Lanciano, 28 settembre 2015

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
81001730696				
COMUNE DI MONTELAPIANO 81002650695	4.785	4.785,00	0,16 %	proprieta'
COMUNE DI ROIO DEL SANGRO 81003010691	4.785	4.785,00	0,16 %	proprieta'

Patti parasociali

Trasferimento azioni o partecipazioni:
LE AZIONI POSSONO ESSERE TRASFERITE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI ATTUALMENTE SOCI DELLA SOCIETA' OPPURE A FAVORE ESCLUSIVAMENTE DI ALTRI ENTI LOCALI COMPRESI NEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DELLA REGIONE ABRUZZO.

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/05/2015
pratica con atto del 27/04/2015

Data deposito: 27/05/2015
Data protocollo: 27/05/2015
Numero protocollo: CH-2015-9398
L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 3.000.000,00 Euro

Proprieta'

COMUNE DI ALTINO

Quota composta da: 23.924 azioni ordinarie
pari a nominali: 23.924,00 Euro
Codice fiscale: 81001430693
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE FAVOREVOLE

Proprieta'

COMUNE DI ALTINO

Quota composta da: 23.923 altre categorie di azioni
pari a nominali: 23.923,00 Euro
Codice fiscale: 81001430693
Tipo di diritto: proprieta'

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

COMUNE DI ARCHI

Quota composta da: 23.924 azioni ordinarie
pari a nominali: 23.924,00 Euro
Codice fiscale: 81002460699
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE FAVOREVOLE

Proprieta'

COMUNE DI ARCHI

Quota composta da: 23.923 altre categorie di azioni
pari a nominali: 23.923,00 Euro
Codice fiscale: 81002460699
Tipo di diritto: proprieta'

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

COMUNE DI ARIELLI

Quota composta da: 11.962 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.962,00 Euro
Codice fiscale: 00199350695
Tipo di diritto: proprieta'

ASSENTE

Proprieta'

Quota composta da: 11.961 altre categorie di azioni
pari a nominali: 11.961,00 Euro

COMUNE DI ARIELLI

Codice fiscale: 00199350695
Tipo di diritto: proprieta'

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

Quota composta da: 98.086 azioni ordinarie
pari a nominali: 98.086,00 Euro
Codice fiscale: 81000470690
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE
FAVOREVOLE

COMUNE DI ATESSA

Proprieta'

Quota composta da: 98.086 altre categorie di azioni
pari a nominali: 98.086,00 Euro
Codice fiscale: 81000470690
Tipo di diritto: proprieta'

COMUNE DI ATESSA

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

Quota composta da: 9.570 azioni ordinarie
pari a nominali: 9.570,00 Euro
Codice fiscale: 00259570695
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE
FAVOREVOLE

COMUNE DI BOMBA

Proprieta'

Quota composta da: 9.569 altre categorie di azioni
pari a nominali: 9.569,00 Euro
Codice fiscale: 00259570695
Tipo di diritto: proprieta'

COMUNE DI BOMBA

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

Quota composta da: 4.785 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.785,00 Euro
Codice fiscale: 81002230696
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE
FAVOREVOLE

COMUNE DI BORRELLO

Proprieta'

Quota composta da: 4.784 altre categorie di azioni
pari a nominali: 4.784,00 Euro
Codice fiscale: 81002230696
Tipo di diritto: proprieta'

COMUNE DI BORRELLO

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

Quota composta da: 57.417 azioni ordinarie
pari a nominali: 57.417,00 Euro
Codice fiscale: 81000890699
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE
FAVOREVOLE

COMUNE DI CASOLI

Proprieta'

Quota composta da: 57.416 altre categorie di azioni
pari a nominali: 57.416,00 Euro
Codice fiscale: 81000890699
Tipo di diritto: proprieta'

COMUNE DI CASOLI

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

Quota composta da: 38.278 azioni ordinarie
pari a nominali: 38.278,00 Euro

COMUNE DI CASTEL FRENTANO	Codice fiscale: 00253170690 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' **COMUNE DI CASTEL FRENTANO**	Quota composta da: 38.277 altre categorie di azioni pari a nominali: 38.277,00 Euro Codice fiscale: 00253170690 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta' **COMUNE DI CIVITALUPARELLA**	Quota composta da: 4.785 azioni ordinarie pari a nominali: 4.785,00 Euro Codice fiscale: 81002250694 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' **COMUNE DI CIVITALUPARELLA**	Quota composta da: 4.784 altre categorie di azioni pari a nominali: 4.784,00 Euro Codice fiscale: 81002250694 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta' **COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO**	Quota composta da: 9.570 azioni ordinarie pari a nominali: 9.570,00 Euro Codice fiscale: 81001410695 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' **COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO**	Quota composta da: 9.569 altre categorie di azioni pari a nominali: 9.569,00 Euro Codice fiscale: 81001410695 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta' **COMUNE DI COLLEDIMACINE**	Quota composta da: 2.393 azioni ordinarie pari a nominali: 2.393,00 Euro Codice fiscale: 00268080694 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta' **COMUNE DI COLLEDIMACINE**	Quota composta da: 2.392 altre categorie di azioni pari a nominali: 2.392,00 Euro Codice fiscale: 00268080694 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta' **COMUNE DI COLLEDIMEZZO**	Quota composta da: 7.177 azioni ordinarie pari a nominali: 7.177,00 Euro Codice fiscale: 00251050696 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 7.177 altre categorie di azioni pari a nominali: 7.177,00 Euro

ASSENTE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

COMUNE DI COLLEDIMEZZO	Codice fiscale: 00251050696 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 2.393 azioni ordinarie pari a nominali: 2.393,00 Euro Codice fiscale: 81001730696 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI FALLO	
Proprieta'	Quota composta da: 2.392 altre categorie di azioni pari a nominali: 2.392,00 Euro Codice fiscale: 81001730696 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI FALLO	
Proprieta'	Quota composta da: 16.747 azioni ordinarie pari a nominali: 16.747,00 Euro Codice fiscale: 00228320693 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI FARA SAN MARTINO	
Proprieta'	Quota composta da: 16.746 altre categorie di azioni pari a nominali: 16.746,00 Euro Codice fiscale: 00228320693 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI FARA SAN MARTINO	
Proprieta'	Quota composta da: 11.962 azioni ordinarie pari a nominali: 11.962,00 Euro Codice fiscale: 80000470692 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI FILETTO	
Proprieta'	Quota composta da: 11.961 altre categorie di azioni pari a nominali: 11.961,00 Euro Codice fiscale: 80000470692 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI FILETTO	
Proprieta'	Quota composta da: 45.455 azioni ordinarie pari a nominali: 45.455,00 Euro Codice fiscale: 00182910695 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI FOSSACESIA	
Proprieta'	Quota composta da: 45.454 altre categorie di azioni pari a nominali: 45.454,00 Euro Codice fiscale: 00182910695 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI FOSSACESIA	
Proprieta'	Quota composta da: 19.139 azioni ordinarie pari a nominali: 19.139,00 Euro

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

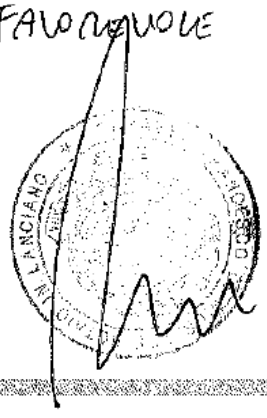

COMUNE DI FRISA

Codice fiscale: 00249480690
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE FAVOREVOLE

Proprieta'

COMUNE DI FRISA

Quota composta da: 19.139 altre categorie di azioni
pari a nominali: 19.139,00 Euro
Codice fiscale: 00249480690
Tipo di diritto: proprieta'

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

COMUNE DI GAMBERALE

Quota composta da: 4.785 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.785,00 Euro
Codice fiscale: 81001770692
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE FAVOREVOLE

Proprieta'

COMUNE DI GAMBERALE

Quota composta da: 4.784 altre categorie di azioni
pari a nominali: 4.784,00 Euro
Codice fiscale: 81001770692
Tipo di diritto: proprieta'

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

COMUNE DI GESSOPALENA

Quota composta da: 19.139 azioni ordinarie
pari a nominali: 19.139,00 Euro
Codice fiscale: 01225330693
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE FAVOREVOLE

Proprieta'

COMUNE DI GESSOPALENA

Quota composta da: 19.139 altre categorie di azioni
pari a nominali: 19.139,00 Euro
Codice fiscale: 01225330693
Tipo di diritto: proprieta'

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

COMUNE DI GUARDIAGRELE

Quota composta da: 95.694 azioni ordinarie
pari a nominali: 95.694,00 Euro
Codice fiscale: 00239980691
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE FAVOREVOLE

Proprieta'

COMUNE DI GUARDIAGRELE

Quota composta da: 95.694 altre categorie di azioni
pari a nominali: 95.694,00 Euro
Codice fiscale: 00239980691
Tipo di diritto: proprieta'

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

Proprieta'

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Quota composta da: 14.354 azioni ordinarie
pari a nominali: 14.354,00 Euro
Codice fiscale: 00124520693
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE FAVOREVOLE

Proprieta'

Quota composta da: 14.354 altre categorie di azioni
pari a nominali: 14.354,00 Euro

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	Codice fiscale: 00124520693 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 325.359 azioni ordinarie pari a nominali: 325.359,00 Euro Codice fiscale: 00091240697 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI LANCIANO	
Proprieta'	Quota composta da: 325.358 altre categorie di azioni pari a nominali: 325.358,00 Euro Codice fiscale: 00091240697 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI LANCIANO	
Proprieta'	Quota composta da: 4.785 azioni ordinarie pari a nominali: 4.785,00 Euro Codice fiscale: 00230170698 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI LETTOPALENA	
Proprieta'	Quota composta da: 4.784 altre categorie di azioni pari a nominali: 4.784,00 Euro Codice fiscale: 00230170698 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI LETTOPALENA	
Proprieta'	Quota composta da: 2.393 azioni ordinarie pari a nominali: 2.393,00 Euro Codice fiscale: 00288200694 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO	
Proprieta'	Quota composta da: 2.392 altre categorie di azioni pari a nominali: 2.392,00 Euro Codice fiscale: 00288200694 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO	
Proprieta'	Quota composta da: 2.393 azioni ordinarie pari a nominali: 2.393,00 Euro Codice fiscale: 81001690692 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI MONTEFERRANTE	
Proprieta'	Quota composta da: 2.392 altre categorie di azioni pari a nominali: 2.392,00 Euro Codice fiscale: 81001690692 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI MONTEFERRANTE	
Proprieta'	Quota composta da: 2.393 azioni ordinarie pari a nominali: 2.393,00 Euro

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

ASSENTE

COMUNE DI MONTELAPIANO	Codice fiscale: 81002650695 Tipo di diritto: proprieta' ASSENTE
Proprieta'	Quota composta da: 2.392 altre categorie di azioni pari a nominali: 2.392,00 Euro
COMUNE DI MONTELAPIANO	Codice fiscale: 81002650695 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 9.570 azioni ordinarie PRESENTE pari a nominali: 9.570,00 Euro
COMUNE DI MONTENERODOMO	Codice fiscale: 00253540694 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 9.569 altre categorie di azioni pari a nominali: 9.569,00 Euro
COMUNE DI MONTENERODOMO	Codice fiscale: 00253540694 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 19.139 azioni ordinarie PRESENTE FAVOREVOLE pari a nominali: 19.139,00 Euro
COMUNE DI MOZZAGROGNA	Codice fiscale: 00251720694 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 19.139 altre categorie di azioni pari a nominali: 19.139,00 Euro
COMUNE DI MOZZAGROGNA	Codice fiscale: 00251720694 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 38.278 azioni ordinarie PRESENTE FAVOREVOLE pari a nominali: 38.278,00 Euro
COMUNE DI ORSOGNA	Codice fiscale: 81001270693 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 38.277 altre categorie di azioni pari a nominali: 38.277,00 Euro
COMUNE DI ORSOGNA	Codice fiscale: 81001270693 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 215.311 azioni ordinarie PRESENTE FAVOREVOLE pari a nominali: 215.311,00 Euro
COMUNE DI ORTONA	Codice fiscale: 00149620692 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 215.311 altre categorie di azioni pari a nominali: 215.311,00 Euro

COMUNE DI ORTONA	Codice fiscale: 00149620692 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 43.062 azioni ordinarie pari a nominali: 43.062,00 Euro Codice fiscale: 81002240695 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI PAGLIETA	
Proprieta'	Quota composta da: 43.062 altre categorie di azioni pari a nominali: 43.062,00 Euro Codice fiscale: 81002240695 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI PAGLIETA	
Proprieta'	Quota composta da: 14.354 azioni ordinarie pari a nominali: 14.354,00 Euro Codice fiscale: 00248560690 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI PALENA	
Proprieta'	Quota composta da: 14.354 altre categorie di azioni pari a nominali: 14.354,00 Euro Codice fiscale: 00248560690 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI PALENA	
Proprieta'	Quota composta da: 11.962 azioni ordinarie pari a nominali: 11.962,00 Euro Codice fiscale: 00252920699 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI PALOMBARO	
Proprieta'	Quota composta da: 11.961 altre categorie di azioni pari a nominali: 11.961,00 Euro Codice fiscale: 00252920699 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI PALOMBARO	
Proprieta'	Quota composta da: 4.785 azioni ordinarie pari a nominali: 4.785,00 Euro Codice fiscale: 00248530693 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI PENNADOMO	
Proprieta'	Quota composta da: 4.784 altre categorie di azioni pari a nominali: 4.784,00 Euro Codice fiscale: 00248530693 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI PENNADOMO	
Proprieta'	Quota composta da: 7.177 azioni ordinarie pari a nominali: 7.177,00 Euro

PRESENTE
SI ALLONTANA
AL MOMENTO DEL VOTO

PRESENTE
FAVOREVOLE

PRESENTE
FAVOREVOLE

PRESENTE
FAVOREVOLE

COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE	Codice fiscale: 00235550696 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 7.177 altre categorie di azioni pari a nominali: 7.177,00 Euro
COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE	Codice fiscale: 00235550696 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 16.747 azioni ordinarie pari a nominali: 16.747,00 Euro
COMUNE DI PERANO	Codice fiscale: 81002440691 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 16.746 altre categorie di azioni pari a nominali: 16.746,00 Euro
COMUNE DI PERANO	Codice fiscale: 81002440691 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 2.393 azioni ordinarie pari a nominali: 2.393,00 Euro
COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA	Codice fiscale: 81001680693 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 2.392 altre categorie di azioni pari a nominali: 2.392,00 Euro
COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA	Codice fiscale: 81001680693 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 11.962 altre categorie di azioni pari a nominali: 11.962,00 Euro
COMUNE DI PIZZOFERRATO	Codice fiscale: 81001510692 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 11.961 altre categorie di azioni pari a nominali: 11.961,00 Euro
COMUNE DI PIZZOFERRATO	Codice fiscale: 81001510692 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 9.570 altre categorie di azioni pari a nominali: 9.570,00 Euro
COMUNE DI POGGIOFIORITO	Codice fiscale: 00178630695 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 9.569 altre categorie di azioni pari a nominali: 9.569,00 Euro

ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

ASSENTE

COMUNE DI POGGIOFIORITO	Codice fiscale: 00178630695 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 9.570 azioni ordinarie pari a nominali: 9.570,00 Euro Codice fiscale: 81002560696 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI QUADRI	
Proprieta'	Quota composta da: 9.569 altre categorie di azioni pari a nominali: 9.569,00 Euro Codice fiscale: 81002560696 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI QUADRI	
Proprieta'	Quota composta da: 21.531 altre categorie di azioni pari a nominali: 21.531,00 Euro Codice fiscale: 00216740696 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	
Proprieta'	Quota composta da: 21.531 altre categorie di azioni pari a nominali: 21.531,00 Euro Codice fiscale: 00216740696 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	
Proprieta'	Quota composta da: 14.354 azioni ordinarie pari a nominali: 14.354,00 Euro Codice fiscale: 81001800697 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI ROCCASCALEGNA	
Proprieta'	Quota composta da: 14.354 altre categorie di azioni pari a nominali: 14.354,00 Euro Codice fiscale: 81001800697 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI ROCCASCALEGNA	
Proprieta'	Quota composta da: 2.393 azioni ordinarie pari a nominali: 2.393,00 Euro Codice fiscale: 81003010691 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	
Proprieta'	Quota composta da: 2.392 altre categorie di azioni pari a nominali: 2.392,00 Euro Codice fiscale: 81003010691 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	
Proprieta'	Quota composta da: 4.785 altre categorie di azioni pari a nominali: 4.785,00 Euro

ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

COMUNE DI ROSELLO	Codice fiscale: 81002970697 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 4.784 altre categorie di azioni pari a nominali: 4.784,00 Euro
COMUNE DI ROSELLO	Codice fiscale: 81002970697 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 47.847 azioni ordinarie pari a nominali: 47.847,00 Euro
COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	Codice fiscale: 00094240694 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 47.847 altre categorie di azioni pari a nominali: 47.847,00 Euro
COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	Codice fiscale: 00094240694 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 14.354 azioni ordinarie pari a nominali: 14.354,00 Euro
COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	Codice fiscale: 00210400693 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 14.354 altre categorie di azioni pari a nominali: 14.354,00 Euro
COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	Codice fiscale: 00210400693 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 23.924 azioni ordinarie pari a nominali: 23.924,00 Euro
COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO	Codice fiscale: 00256160698 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 23.923 altre categorie di azioni pari a nominali: 23.923,00 Euro
COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO	Codice fiscale: 00256160698 Tipo di diritto: proprieta'
	azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 7.177 azioni ordinarie pari a nominali: 7.177,00 Euro
COMUNE DI TARANTA PELIGNA	Codice fiscale: 00153460696 Tipo di diritto: proprieta'
Proprieta'	Quota composta da: 7.177 altre categorie di azioni pari a nominali: 7.177,00 Euro

ASSENTE

ASSENTE

PRESENTE FAVOREVOLE

ASSENTE

PRESENTE FAVOREVOLE

COMUNE DI TARANTA PELIGNA	Codice fiscale: 00153460696 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
Proprieta'	Quota composta da: 28.708 azioni ordinarie pari a nominali: 28.708,00 Euro Codice fiscale: 00243570694 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI TORINO DI SANGRO	
Proprieta'	Quota composta da: 28.708 altre categorie di azioni pari a nominali: 28.708,00 Euro Codice fiscale: 00243570694 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI TORINO DI SANGRO	
Proprieta'	Quota composta da: 19.139 azioni ordinarie pari a nominali: 19.139,00 Euro Codice fiscale: 81001210699 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI TORNARECCIO	
Proprieta'	Quota composta da: 19.139 altre categorie di azioni pari a nominali: 19.139,00 Euro Codice fiscale: 81001210699 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI TORNARECCIO	
Proprieta'	Quota composta da: 16.747 azioni ordinarie pari a nominali: 16.747,00 Euro Codice fiscale: 00219260692 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	
Proprieta'	Quota composta da: 16.746 altre categorie di azioni pari a nominali: 16.746,00 Euro Codice fiscale: 00219260692 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	
Proprieta'	Quota composta da: 11.962 azioni ordinarie pari a nominali: 11.962,00 Euro Codice fiscale: 81002800696 Tipo di diritto: proprieta'
COMUNE DI TREGLIO	
Proprieta'	Quota composta da: 11.961 altre categorie di azioni pari a nominali: 11.961,00 Euro Codice fiscale: 81002800696 Tipo di diritto: proprieta' azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.
COMUNE DI TREGLIO	
Proprieta'	Quota composta da: 14.354 azioni ordinarie pari a nominali: 14.354,00 Euro

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

PRESENTE FAVOREVOLE

COMUNE DI VILLA SANTA MARIA

Codice fiscale: 81002080695
Tipo di diritto: proprieta'

PRESENTE FALDONCINO

Proprieta'

COMUNE DI VILLA SANTA MARIA

Quota composta da: 14.354 altre categorie di azioni
pari a nominali: 14.354,00 Euro
Codice fiscale: 81002080695
Tipo di diritto: proprieta'

azioni speciali di cui all'art.2348 ,comma 2, c.c.

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	RANIERI MASSIMO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	MEMMO DONATELLA	
Consigliere	MADONNA NICOLANGELO	

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 3

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
RANIERI MASSIMO

Rappresentante dell'impresa
Nato a LANCIANO (CH) il 29/07/1965
Codice fiscale: RNRMSM65L29E435L
LANCIANO (CH) VIA POLLIDORO DI MASTRORENZO 1/B CAP 66034

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 15/03/2013
Data iscrizione: 12/04/2013
Durata in carica: 3 esercizi
Data presentazione carica: 11/04/2013

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 21/03/2013
Data iscrizione: 12/04/2013
Durata in carica: 3 anni

carica

amministratore delegato
Nominato con atto del 16/06/2015
Data iscrizione: 18/06/2015
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio
Data presentazione carica: 17/06/2015

poteri

1. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
2.1 STIPULARE, CONCLUDERE, FIRMARE ED ESEGUIRE:
A) CONTRATTI D'ACQUISTO O DI PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, MATERIALI E MERCI IN GENERE INERENTI, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, ALL'ATTIVITA' SOCIALE, DI IMPORTO, PER CIASCUN CONTRATTO, NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 (DICONSI EURO CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO);
B) CONTRATTI PASSIVI DI COLLABORAZIONE, DI APPALTO, DI FORNITURA E DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, DI IMPORTO, PER CIASCUN CONTRATTO, NON

Allegato B: Ripartizione fra gli Enti Locali soci del capitale sociale

conto	descrizione	Saldo al 31.12.2009	importo utilizzato
20/0002	CAPITALE DI DOTAZIONE	€ 161.909,24	€ 161.909,24
19/0003	FONDO FINAN. INV. (RIS. UTILI)	€ 4.985.772,80	€ 2.838.090,76
	Totali	€ 5.147.682,04	€ 3.000.000,00

Capitale sociale della società risultante dalla trasformazione € 3.000.000,00

Numero d'ordine	Comune	Valore voto rappresentanza	% di partecipazione	Numero azioni dal valore unitario di Euro 1,00	Di cui azioni ordinarie	Di cui azioni speciali	Quota di capitale sociale spettante
1	COMUNE DI ALTINO	1	1,59489633173844%	47.847,00	23.924,00	23.923,00	€ 47.847,00
2	COMUNE DI ARCHI	1	1,59489633173844%	47.847,00	23.924,00	23.923,00	€ 47.847,00
3	COMUNE DI ARIELLI	1	0,79744816586922%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00
4	COMUNE DI ATESSA	4	6,53907496012759%	196.172,00	98.086,00	98.086,00	€ 196.172,00

5	COMUNE DI BOMBA	1	0,63795853269538%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
6	COMUNE DI BORRELLO	1	0,31897926634769%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
7	COMUNE DI CASOLI	3	3,82775119617225%	114.833,00	57.417,00	57.416,00	€ 114.833,00
8	COMUNE DI CASTELFRENTANO	2	2,55183413078150%	76.555,00	38.278,00	38.277,00	€ 76.555,00
9	COMUNE DI CIVITALUPARELLA	1	0,31897926634769%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
10	COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO	1	0,63795853269538%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
11	COMUNE DI COLLEDIMACINE	1	0,15948963317384%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
12	COMUNE DI COLLEDIMEZZO	1	0,47846889952153%	14.354,00	7.177,00	7.177,00	€ 14.354,00
13	COMUNE DI FALLO	1	0,15948963317384%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
14	COMUNE DI FARA SAN MARTINO	1	1,11642743221691%	33.493,00	16.747,00	16.746,00	€ 33.493,00
15	COMUNE DI FILETTO	1	0,79744816586922%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00

16	COMUNE DI FOSSACESIA	2	3,03030303030303%	90.909,00	45.455,00	45.454,00	€ 90.909,00
17	COMUNE DI FRISA	1	1,27591706539075%	38.278,00	19.139,00	19.139,00	€ 38.278,00
18	COMUNE DI GAMBERALE	1	0,31897926634769%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
19	COMUNE DI GESSOPALENA	1	1,27591706539075%	38.278,00	19.139,00	19.139,00	€ 38.278,00
20	COMUNE DI GUARDIAGRELE	4	6,37958532695375%	191.388,00	95.694,00	95.694,00	€ 191.388,00
21	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	1	0,95693779904306%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
22	COMUNE DI LANCIANO	12	21,69059011164270%	650.717,00	325.359,00	325.358,00	€ 650.717,00
23	COMUNE DI LETTOPALENA	1	0,31897926634769%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
24	COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO	1	0,15948963317384%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
25	COMUNE DI MONTEFERRANTE	1	0,15948963317384%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
26	COMUNE DI MONTELAPIANA	1	0,15948963317384%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00

27	COMUNE DI MONTENERODOMO	1	0,63795853269538%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
28	COMUNE DI MOZZAGROGNA	1	1,27591706539075%	38.278,00	19.139,00	19.139,00	€ 38.278,00
29	COMUNE DI ORSOGNA	2	2,55183413078150%	76.555,00	38.278,00	38.277,00	€ 76.555,00
30	COMUNE DI ORTONA	8	14,35406698564590%	430.622,00	215.311,00	215.311,00	€ 430.622,00
31	COMUNE DI PAGLIETA	2	2,87081339712919%	86.124,00	43.062,00	43.062,00	€ 86.124,00
32	COMUNE DI PALENA	1	0,95693779904306%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
33	COMUNE DI PALOMBARO	1	0,79744816586922%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00
34	COMUNE DI PENNADOMO	1	0,31897926634769%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
35	COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE	1	0,47846889952153%	14.354,00	7.177,00	7.177,00	€ 14.354,00
36	COMUNE DI PERANO	1	1,11642743221691%	33.493,00	16.747,00	16.746,00	€ 33.493,00
37	COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA	1	0,15948963317384%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
38	COMUNE DI PIZZOFERRATO	1	0,79744816586922%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00

39	COMUNE DI POGGIOFIORITO	1	0,63795853269538%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
40	COMUNE DI QUADRI	1	0,63795853269538%	19.139,00	9.570,00	9.569,00	€ 19.139,00
41	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	1	1,43540669856459%	43.062,00	21.531,00	21.531,00	€ 43.062,00
42	COMUNE DI ROCCASCALEGNA	1	0,95693779904306%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
43	COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	1	0,15948963317384%	4.785,00	2.393,00	2.392,00	€ 4.785,00
44	COMUNE DI ROSELLO	1	0,31897926634769%	9.569,00	4.785,00	4.784,00	€ 9.569,00
45	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	2	3,18979266347687%	95.694,00	47.847,00	47.847,00	€ 95.694,00
46	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	1	0,95693779904306%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
47	COMUNE DI S. EUSANIO DEL SANGRO	1	1,59489633173844%	47.847,00	23.924,00	23.923,00	€ 47.847,00
48	COMUNE DI TARANTA PELIGNA	1	0,4784688952153%	14.354,00	7.177,00	7.177,00	€ 14.354,00

49	COMUNE DI TORINO DI SANGRO	2	1,91387559808612%	57.416,00	28.708,00	28.708,00	€ 57.416,00
50	COMUNE DI TORNARECCIO	1	1,27591706539075%	38.278,00	19.139,00	19.139,00	€ 38.278,00
51	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	1	1,11642743221691%	33.493,00	16.747,00	16.746,00	€ 33.493,00
52	COMUNE DI TREGLIO	1	0,79744816586922%	23.923,00	11.962,00	11.961,00	€ 23.923,00
53	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	1	0,95693779904306%	28.708,00	14.354,00	14.354,00	€ 28.708,00
		85	100,00%	3.000.000,00	1.500.017,00	1.499.983,00	€ 3.000.000,00

Allegato C

		Anno di riferimento: 2010	Abitanti da n.	0	891	1.951
Numero d'ordine	Comune	N° abitanti	fino a n.	890	1.950	999.999
1	COMUNE DI ALTINO	2.823				1
2	COMUNE DI ARCHI	2.310				1
3	COMUNE DI ARIELLI	1.164			1	
4	COMUNE DI ATESSA	10.756				1
5	COMUNE DI BOMBA	909			1	
6	COMUNE DI BORRELLO	391		1		
7	COMUNE DI CASOLI	5.980				1
8	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	4.305				1
9	COMUNE DI CIVITALUPARELLA	383		1		
10	COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO	899			1	
11	COMUNE DI COLLEDIMACINE			1		

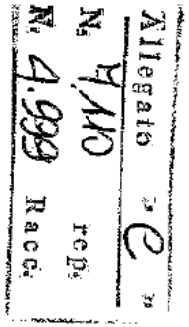

		250				
12	COMUNE DI COLLEDIMEZZO	562		1		
13	COMUNE DI FALLO	154		1		
14	COMUNE DI FARA SAN MARTINO	1.528			1	
15	COMUNE DI FILETTO	1.026			1	
16	COMUNE DI FOSSACESIA	6.225				1
17	COMUNE DI FRISA	1.921			1	
18	COMUNE DI GAMBERALE	333		1		
19	COMUNE DI GESSOPALENA	1.647			1	
20	COMUNE DI GUARDIAGRELE	9.535				1
21	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	1.427			1	
22	COMUNE DI LANCIANO	36.571				1
23	COMUNE DI LETTOPALENA	373		1		
24	COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO	104		1		
25	COMUNE DI MONTEFERRANTE			1		

		150				
26	COMUNE DI MONTELAPIANO	81		1		
27	COMUNE DI MONTENERODOMO	801		1		
28	COMUNE DI MOZZAGROGNA	2.250				1
29	COMUNE DI ORSOGNA	4.160				1
30	COMUNE DI ORTONA	23.907				1
31	COMUNE DI PAGLIETA	4.565				1
32	COMUNE DI PALENA	1.459			1	
33	COMUNE DI PALOMBARO	1.140			1	
34	COMUNE DI PENNADOMO	332		1		
35	COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE	519		1		
36	COMUNE DI PERANO	1.695			1	
37	COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA	135		1		
38	COMUNE DI PIZZOFERRATO	1.163			1	
39	COMUNE DI POGGIOFIORITO				1	

		985				
40	COMUNE DI QUADRI	887		1		
41	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	2.379				1
42	COMUNE DI ROCCASCALEGNA	1.386			1	
43	COMUNE DI ROIO DEL SANGRO	116		1		
44	COMUNE DI ROSELLO	276		1		
45	COMUNE DI SAN VITO CHIETINO	5.326				1
46	COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO	1.862			1	
47	COMUNE DI S. EUSANIO DEL SANGRO	2.500				1
48	COMUNE DI TARANTA PELIGNA	454		1		
49	COMUNE DI TORINO DI SANGRO	3.112				1
50	COMUNE DI TORNARECCIO	1.953				1
51	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	1.472			1	
52	COMUNE DI TREGLIO	1.590			1	
53	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA				1	

		1.447				
		159.678		**18**	**18**	**17**

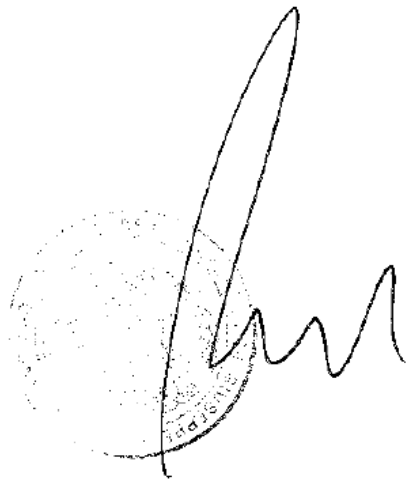

STATUTO

Allegato "D"
Rep. n. 7.110
Racc. 4.999

Titolo I
(Costituzione e denominazione, oggetto, sede, durata,)

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituita la società denominata "ECO.LAN. S.p.A.", a totale capitale pubblico locale, interamente versato.

2. ECOLAN S.p.A. ha natura di società in house providing ed è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo degli Enti locali soci.

3. Per i fini di cui al precedente comma, gli Enti Locali soci adottano un Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società. Il regolamento è modificabile solo previo espresso consenso di tutti gli Enti Locali soci.

4. La Società è partecipata unicamente dagli enti locali individuati dal d.lgs. 267/2000.

Art. 2 (Oggetto)

1. La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di competenza degli Enti Locali soci.

2. In particolare, la Società svolge le seguenti attività:

a) la gestione del ciclo integrale dei rifiuti comprensivo, tra l'altro, della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, riutilizzo e commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;

b) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;

c) la pulizia, lo spazzamento e il lavaggio di strade, piazze e aree pubbliche in genere;

d) la valorizzazione dei rifiuti raccolti in tutte le modalità consentite dalla più moderna tecnologia;

e) gli interventi di bonifica ambientale e ripristino sanitario territoriale;

f) la promozione, ideazione, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto ambientale nel settore della gestione dei rifiuti e della bonifica e del ripristino ambientale;

g) l'igienizzazione e la sanificazione di aree e immobili pubblici;

h) l'autotrasporto di cose per conto di terzi, limitatamente alle attività svolte a favore dei Comuni soci.

3. La Società è tenuta a svolgere più dell'80% delle proprie attività nell'esecuzione di compiti ad essa affidati dagli Enti Locali soci che esercitano il controllo o da altre persone giuridiche controllate dagli Enti Locali soci, a prescindere dal beneficiario dell'esecuzione del contratto.

4. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili, così come

contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
5. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti.

Art. 3 (Sede e domicilio dei Soci)

1. La Società ha sede legale in Lanciano (CH).
2. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti Locali soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi del successivo art. 31, può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4 (Durata)

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. E' consentito agli Enti Locali soci di recedere dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, ai sensi del successivo art. 43, osservando un preavviso di dodici mesi, salva diversa previsione di legge.

Titolo II

(Capitale sociale, trasferimento di azioni, obbligazioni, patrimoni destinati)

Art. 5 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) e può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti Locali.
2. Il capitale sociale è rappresentato da numero 1.500.017 (unmilionecinquecentomiladiciassette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (Euro uno) ciascuna e numero 1.499.983
(unmilionequattrocentonovantanovemilanovecentoottantatre)
azioni speciali di cui all'art. 2348, comma 2, c.c., del valore nominale di Euro 1 (Euro uno) ciascuna.
Esse risultano emesse ed assegnate ai soci come da allegato B. Ogni quantitativo di azioni assegnato al singolo socio si intende per la metà relativa alle azioni ordinarie e per la metà relative alle azioni speciali. Quando il numero totale delle azioni assegnate ad un socio è dispari, l'ultima azione si intende assegnata quale azione ordinaria.
Le eventuali perdite verranno ripartite fra i soci in proporzione al numero totale delle azioni possedute, sia

ordinarie che speciali.
Le azioni speciali, oltre al diritto di voto, danno diritto alla distribuzione degli utili secondo le modalità che seguono.
Gli utili che l'assemblea delibera di distribuire ai soci vanno preliminarmente assegnate alle due categorie di azioni, ordinarie e speciali, nel loro complesso, in proporzione al loro numero.
Le singole azioni ordinarie danno diritto alla distribuzione degli utili di loro spettanza in ragione del loro numero.
Le singole azioni speciali danno diritto alla distribuzione degli utili, a partire da quelli relativi all'anno 2014, in proporzione al prodotto del numero delle azioni speciali per il "coefficiente relativo ai servizi affidati alla società" da parte di ciascun Comune socio, determinato, secondo i criteri che seguono, in base ai servizi affidati alla società nell'anno di riferimento degli utili.
Il "coefficiente relativo ai servizi affidati alla società" di ciascun Comune socio è il maggiore fra quelli risultanti dai calcoli effettuati con i criteri elencati nelle seguenti lettere a), b) e c):
a) Comuni che hanno affidato alla società il servizio di Igiene Urbana, coefficiente = 1 (dicasi uno); detto coefficiente deve essere moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno di affidamento alla società del servizio di Igiene Urbana e diviso per il numero totale dei giorni dell'anno;
b) Comuni che conferiscono presso la piattaforma della società più della metà dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, coefficiente = 0,60 (dicasi zerovirgolasessanta); detto coefficiente deve essere moltiplicato per il numero dei giorni dell'anno di conferimento presso la piattaforma della società di più della metà dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e diviso per il numero totale dei giorni dell'anno;
c) per gli altri Comuni coefficiente = 0,10 (dicasi zerovirgoladieci).
3. Il predetto capitale è ripartito tra i soci come da tabella che si allega al presente statuto alla lettera "B" ("Allegato B: Ripartizione fra gli Enti Locali soci del capitale sociale") e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. A ciascun Ente Locale socio è attribuito un numero di voti nell'Assemblea Ordinaria e nell'Assemblea Straordinaria pari alle azioni possedute.
Ai sensi dell'art. 2351, comma 4, Codice Civile, non possono emettersi azioni a voto plurimo.
5. Le azioni, sia ordinarie che speciali, sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.

6. La qualità di azionista comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto, oltre all'elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.
7. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari.
8. Gli Enti Locali soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 6 (Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale – salvo diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso.
3. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato dall'Assemblea, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2441 c.c..
4. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.
5.In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
6. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro massimi sessanta giorni dal deposito della deliberazione Assembleare. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese.
7. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni.
8. Quando l'interesse della società lo esige, si potrà escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione.
9. In ogni caso, il diritto di opzione non spetta per quelle azioni di nuova emissione che, secondo la decisione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

10. L’esclusione del diritto di opzione non è consentita nell’ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 7 (Trasferimento di azioni: diritto di prelazione)

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all’art. 2441 c.c. sono trasferibili solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali, compresi negli ambiti territoriali ottimali della Regione Abruzzo, che affidino alla Società la gestione delle attività di cui al precedente art. 2.

2. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie posti in essere in violazione del precedente comma 1 sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci.

3. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s’intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

4. L’Ente Locale socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni dovrà darne previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l’Ente o gli Enti Locali disposti all’acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

6. Gli Enti Locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.

7. Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all’offerente a tutti gli Enti Locali soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti Locali soci, le azioni saranno attribuite ai medesimi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

9. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ai sensi del

comma 1 ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

Art. 8 (Trasferimento di azioni: clausole di gradimento)

1. Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti d'opzione inerenti ad altri Enti Locali non soci non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.

3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare all'Ente Locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

4. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli Enti Locali soci e non può essere annotato sul libro soci.

5. In caso di mancato gradimento è riconosciuto all'alienante il diritto di recesso.

Art. 9 (Obbligazioni)

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

2. Le obbligazioni convertibili e non convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società l'esercizio delle attività di cui all'art. 2.

3. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

Art. 10 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Art. 11 (Organi della Società)

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale

Titolo III

(Organi: Assemblea)

Art. 12 (Assemblea ordinaria: competenze)

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2. In ogni caso, sono inderogabilmente riservate alla

competenza dell'Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente;
b) nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente;
c) determinazione, nei limiti previsti dalla legge, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
d) esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale ed i liquidatori, ivi incluse la rinunzia e la transazione su dette azioni;
e) approvazione del bilancio e destinazione degli utili,
f) acquisto e vendita di azioni proprie;
g) adozione, ai sensi dell'art. 2446, c.1, c.c., degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
h) ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.
3. Sono altresì inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
a) l'approvazione del Piano Programma della società, di cui al successivo art. 40, comprensivo del piano degli investimenti programmati;
b) l'approvazione del Bilancio Pluriennale della società di cui al successivo art. 41;
c) l'approvazione del Bilancio Preventivo Annuale di cui al successivo art. 42;
d) l'approvazione degli indirizzi per la gestione della società;
e) l'approvazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi e, in assenza di disposizione dell'Autorità d'ambito, dello schema dei contratti per la gestione del servizio nel territorio degli Enti Locali soci;
f) l'approvazione, in assenza di disposizione dell'Autorità d'ambito, dei criteri per la determinazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti negli impianti di recupero, trattamento e smaltimento;
g) l'approvazione dei criteri per la formazione della dotazione organica.
4. L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera sulle autorizzazioni al Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 31.
Art. 13 (Assemblea straordinaria: competenze)
1. L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e compensi, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;

c) sull'emissione di obbligazioni;
d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 14 - Presidente dell'Assemblea

1. Gli Enti Locali soci nominano un Presidente dell'Assemblea al quale competono i poteri previsti nel presente statuto.
2 In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco dell'Ente Locale socio che detiene la quota maggiore di partecipazione al capitale sociale, e, a parità di quota, il Sindaco più anziano in base all'età.

Art. 15 (Assemblea: convocazione)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal presente statuto.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine ordinario di quattro mesi.
3. L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ovvero dal Collegio Sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. Se il Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, il Collegio sindacale non provvede, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.
5. In considerazione della natura "in house" della società l'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata anche dal Presidente del Comitato di cui al successivo art. 24.
6. La convocazione dell'Assemblea, nella quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicata ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni, o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero altro soggetto autorizzato alla convocazione ai sensi del presente statuto, trasmette l'avviso di convocazione, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai componenti il Collegio Sindacale.

Art. 16 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

2. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Art. 17 - Assemblea in assenza di formale convocazione (totalitaria)

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale.

2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 18 - Determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, salvo quanto previsto dall’articolo 2369, c.4 c.c., è regolarmente costituita con l’intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai soci presenti.

2. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli azionisti iscritti al libro dei Soci.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell’art. 2373 c.c.

Art. 19 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2372 c.c. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. Se il socio ha conferito la delega genericamente all’Ente Locale, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'Ente Locale può delegare un suo dipendente, anche se ciò non sia

espressamente previsto dalla delega.
4. La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci.
5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o Amministrazione della società.

Art. 20 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.
2. I lavori dell'Assemblea vengono verbalizzati da un segretario anche esterno alla struttura organizzativa dell'Ente nominato dal Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.
6. Il verbale deve indicare:
a) la data dell'Assemblea;
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
c) le modalità e i risultati delle votazioni;
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Procedimento Assembleare: svolgimento dei lavori

1. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute anche in videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei

soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario. Non è ammesso il voto per corrispondenza, né il voto segreto.
2. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge e del presente statuto.
3. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.
4. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori.

Art. 22 - Comitato Assembleare per il controllo analogo

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Assemblea elegge tra i suoi componenti un "Comitato Assembleare per il controllo analogo" (da ora in poi chiamato "Comitato").
2. A tale scopo il Comitato:
a. esamina tutte le proposte di deliberazione di Assemblea formulate dal Consiglio di Amministrazione, partecipando, su richiesta, alla fase istruttoria, e redige un parere preventivo;
b. verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dagli atti di programmazione di cui agli artt. 40-42 del presente statuto e dei contratti di servizio;
c. vigila sullo stato di attuazione dei contratti di servizio con periodicità almeno trimestrale, rilevando le problematiche emerse e formulando proposte migliorative da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
d. procede alle audizioni del Presidente, sia in merito a singole attività gestionali, programmatorie e/o di controllo che in merito all'andamento generale della gestione;
e. approfondisce eventuali tematiche controverse tra la Società e l'Autorità d'ambito;
f. esamina con cadenza almeno trimestrale le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, formula proposte di deliberazione del medesimo Consiglio di Amministrazione e chiede al medesimo chiarimenti anche in ordine allo stato di attuazione delle deliberazioni assunte.
3. Il Comitato è composto dai sindaci degli Enti Locali soci, o loro delegati, eletti secondo le modalità di cui al successivo art. 23.
4. Il Comitato si riunisce periodicamente e comunque almeno quattro volte l'anno. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inoltra al

Presidente del Comitato, con cadenza almeno trimestrale, referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal Bilancio preventivo annuale con le relative analisi.
6. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Locali soci, che possono chiederne l'audizione, secondo le previsioni del Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società.
7. Ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.

Art. 23 – Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da nove membri, di cui:
-tre eletti dagli Enti Locali soci aventi una popolazione fino a 890 (ottocentonovanta) abitanti;
-tre eletti dagli Enti Locali soci aventi una popolazione da 891 (ottocentonovantuno) a 1.950 (millenovecentocinquanta) abitanti;
-tre eletti dagli Enti Locali soci aventi una popolazione oltre 1.950 (millenovecentocinquanta) abitanti.
Le fasce di popolazione assicurano una equa ripartizione dei Comuni soci, come da tabella di cui all'Allegato C.
2. L'elezione avviene mediante assemblee separate per ogni raggruppamento di Enti Locali soci, appositamente convocate dal Presidente dell'Assemblea.
3. Le singole assemblee degli Enti Locali soci, ai fini dell'elezione dei componenti del Comitato, sono regolarmente costituite, sia in prima, che in seconda convocazione ed in successive eventuali altre, con la presenza di tanti Enti Locali soci che rappresentano almeno la metà dei soci appartenenti al raggruppamento; ciascun Ente Locale socio, nelle assemblee di cui al presente comma, ha diritto ad un solo voto; le assemblee di ciascun raggruppamento di Enti Locali soci deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Spetta ad ogni componente del Comitato un solo voto.
5. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili; in caso di anticipata cessazione della carica, per qualsiasi causa dovuta, essi sono sostituiti con le modalità previste dal presente statuto.
6. I componenti del Comitato rappresentano tutti gli Enti Locali soci del raggruppamento che li ha eletti.

Art. 24 – Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, il

Presidente.
3. Il Comitato è convocato, ove ritenuto opportuno e nei casi previsti dallo statuto, dal Presidente ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre membri dello stesso Comitato. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Comitato, in ogni caso, deve essere convocato a seguito della trasmissione delle proposte degli atti deliberativi e deve procedere alle determinazioni di sua competenza entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle stesse, previa convocazione dello stesso almeno sette giorni prima.
3. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri. Delle sedute è redatto apposito verbale.
4. E' facoltà degli Enti locali conferire delega, anche per singole riunioni, ad altro Ente Locale del medesimo raggruppamento. E' ammessa la delega congiunta sino ad un massimo di due Enti Locali soci, oltre al proprio Comune rappresentato dal membro.
5. Il Comitato si riunisce di norma presso la sede della Società o in altro luogo opportuno.
6. Il Comitato approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Fin tanto che il regolamento non venga approvato non è pregiudicato il funzionamento del Comitato e si applicano le norme del presente statuto.
Art. 25 - Ufficio del controllo analogo congiunto
1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Comitato istituisce l'Ufficio del Controllo analogo congiunto.
2. L'Ufficio opera con personale individuato dal Comitato fra i dipendenti degli Enti Locali soci.
3. L'Ufficio si riunisce presso la sede della Società, salva diversa decisione del Comitato.
Art. 26 — Obblighi dei Soci
1. Gli Enti Locali soci ispirano le proprie condotte ai principi di leale collaborazione e trasparenza.
2. Ogni Ente Locale Socio mette a disposizione le proprie strutture ed uffici, nonché la collaborazione tecnico-amministrativa necessaria per le attività del Comitato.
3. Tutti gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato e dell'Ufficio del controllo analogo congiunto, nonché ogni altro onere derivante dalla attuazione dei principi relativi al controllo analogo, sono a carico degli Enti Locali soci.
Titolo IV
(Organi: Consiglio di Amministrazione)
Art. 27 (Consiglio di Amministrazione)
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, compreso il

Presidente.
2. Qualora siano nominati membri del Consiglio di Amministrazione dipendenti degli Enti Locali soci, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, essi hanno obbligo di riversare i relativi compensi Assembleari all'Amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, sono scelti dall'Assemblea per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.
4. La nomina di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione spetta al genere meno rappresentato. Tale percentuale deve essere rispettata anche nel caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato.
5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Al vice Presidente non spettano compensi aggiuntivi.
6. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità ed in ogni altra situazione ostativa ai fini della nomina prevista dalla legge.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione va resa al Vice Presidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 28 - Nomina e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo che non avvenga per acclamazione unanime, avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci. Ogni socio potrà presentare un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. candidato: voti di lista fratto 1;
2. candidato: voti di lista fratto 2;
3. candidato: voti di lista fratto 3;
4. candidato: voti di lista fratto 4;
5. candidato: voti di lista fratto 5.

Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta

dell’ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.
2. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione compete esclusivamente all’Assemblea Ordinaria, la quale deve essere prontamente convocata anche da parte del Presidente dell’Assemblea.
4. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 29 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di Amministrazione.
2. La convocazione è fatta dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione a ciascun amministratore e componente del Collegio Sindacale, nonché per conoscenza al Sindaco degli Enti Locali soci.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la ricezione con preavviso di almeno un giorno.
4. Le modalità di convocazione non devono rendere onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.
5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto. I consiglieri astenuti, o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, dal consigliere presente più anziano di età.
8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9. La trattazione di argomenti non inclusi nell’ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
10. Possono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione, a seguito di richiesta scritta, i

componenti del Comitato.
11. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta e da chi fa le veci di Segretario.
12. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
13. Copia del verbale delle riunioni del Consiglio è inviato al Sindaco degli Enti Locali soci con cadenza mensile.
Art. 30 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)
1. Spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;
b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione controlla la regolarità della gestione della Società e, con cadenza trimestrale, approva una relazione sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La deliberazione è trasmessa entro quindici giorni al Presidente del Comitato e a tutti i Sindaci degli Enti Locali soci.
4. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione e attua le deliberazioni di questo.
Art. 31 (Autorizzazioni dell'Assemblea)
1. I seguenti atti del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:
a) tariffe e prezzi per la fruizione di beni e servizi, salvo quanto di competenza di altri enti ed organismi pubblici;
b) acquisti e alienazioni di immobili e di impianti;
c) acquisti ed alienazioni di aziende e di rami di azienda e di partecipazioni societarie di valore superiore allo 0,2% (zero virgola due per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti Bilancio di previsione triennale e/o nel Piano Programma;
d) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per

cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non già previsti Bilancio di previsione triennale e/o nel Piano Programma;
e) gradimento al trasferimento di azioni, di cui al precedente art. 8;
f) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art. 10;
g) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
h) istituzione o soppressione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze;
i) nomina degli organi di vigilanza qualora la società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione.
3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti Locali soci lo schema dell'atto del Consiglio di Amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.
4. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione informa gli Enti Locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.
6. Gli Enti Locali soci, che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ove ritengano che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.
7. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 32 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono riservate le seguenti attribuzioni:
a) curare i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio;
b) sovrintendere alle funzioni aziendali di controllo interno;
c) sovrintendere alle funzioni volte ad assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione dei servizi ed il rispetto dei diritti degli utenti.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza, oppure da un dipendente della società.

Art. 33 – Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, nomina obbligatoriamente Amministratore Delegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, delegandogli poteri non inferiori a quelli eventualmente fissati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio di Amministrazione non ha facoltà di nominare altri Amministratori delegati.
2. Il mancato rispetto delle norme di cui al precedente comma dà facoltà all'Assemblea di revocare tutti gli amministratori in carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare mandatari per determinati atti o categorie di atti, fissandone le attribuzioni ed i poteri.
4. Le decisioni dell'Amministratore delegato dovranno essere verbalizzate sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore delegato.
5. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore delegato, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 34 (Rappresentanza legale della Società)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non sia nominato il Vice Presidente, è sostituito dal Consigliere a ciò designato.
3. La firma sociale e la rappresentanza legale della società spetta anche ai mandatari per determinati atti nei limiti dei poteri loro delegati.

Art. 35 (Procuratori).

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori preposti a singoli rami di attività.
2. Le nomine devono prevedere poteri, durata e compenso.

Art. 36 - Remunerazione degli amministratori

1. Il compenso del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il Compenso totale del Consiglio di Amministrazione spetta per il 70% (settanta per cento) al Presidente ed

Amministratore delegato, in ragione delle deleghe allo stesso attribuite. Il restante 30% (trenta per cento) viene diviso in parti uguali fra gli altri due Consiglieri.

Titolo V

(Organi: Collegio Sindacale)

Art. 37 (Collegio Sindacale)

1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita, altresì, il controllo contabile.

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro e nominati dall'Assemblea.

3. La nomina di almeno un terzo dei componenti spetta al genere meno rappresentato. Tale percentuale deve essere rispettata anche nel caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato.

4. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt. 2403 e seguenti c.c.

5. Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea.

6. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

7. I verbali del Collegio sindacale sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato e ai Sindaci degli Enti Locali soci.

Art. 38 - Le attività del controllo contabile

1. Il controllo contabile, affidato al collegio sindacale, comprende:

a) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) la verifica della conformità del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato, alle risultanze delle scritture contabili e egli accertamenti eseguiti ed alle norme che li disciplinano;

c) la formazione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Titolo VI

(Aspetti contabili e finanziari)

Art. 39 (Bilancio d'esercizio e destinazione degli utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 40 - Piano Programma

1. Il Piano programma è adottato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente ai documenti contabili di programmazione di cui ai successivi artt. 41 e 42, entro il 15 ottobre dell'anno che precede il triennio.

2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

a) le linee di sviluppo, i livelli ottimali dei servizi nei territori degli Enti Locali soci e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;

b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture strumentali e per lo sviluppo dei servizi e le relative modalità di finanziamento;

c) il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio e le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;

d) la politica del personale, ivi inclusi i modelli organizzativi e gestionali da adottare per la valorizzazione delle risorse umane nel rispetto degli indirizzi di contenimento della spesa adottati dagli Enti Locali soci;

e) le iniziative di relazioni esterne e le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi.

Il piano programma viene aggiornato in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di depositare presso la sede sociale e trasmettere almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione, il Piano programma. Entro i successivi 15 (quindici) giorni gli Enti Locali devono far pervenire le proprie osservazioni su tale documento. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di dar conto adeguatamente di tali osservazioni nel Piano programma.
4. Il Piano programma è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con il parere del Collegio Sindacale, entro il 20 dicembre di ogni anno.

Art. 41 - Bilancio pluriennale

1. Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano programma, ha durata triennale ed è approvato dall'Assemblea con le medesime modalità ed entro lo stesso termine di cui al primo comma del precedente articolo. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
2. Il Bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio, è scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Art. 42 - Bilancio preventivo annuale

1. Il Bilancio di previsione, redatto in termini economici, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'Assemblea con le medesime modalità ed entro lo stesso termine di cui al primo comma dell'art. 40.
2. Il Bilancio di previsione è articolato per sezione e per servizio e deve chiudere in pareggio.
3. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengono particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio del bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al Bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre all'Assemblea le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione.
4. Al predetto bilancio devono essere allegati:
a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura,
b) il riassunto dei dati del bilancio d'esercizio al 31

dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
c) la tabella numerica del personale suddistinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno,
d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
e) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.
4. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni previste dal bilancio di previsione triennale, nel piano programma e nel bilancio di previsione annuale.

TITOLO VII

(Diritto di recesso, scioglimento e liquidazione)

Art. 43 (Diritto di recesso)

1. Gli Enti Locali possono esercitare il diritto di recesso, di cui al precedente art.4, nei seguenti altri casi:
a) qualora l'Ente Locale socio, per ragioni di pubblico interesse, ne ravvisi l'opportunità e la convenienza;
b) reiterate violazioni da parte della Società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente Locale.
2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c.
3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi ed attività dati in gestione alla Società da parte dell'Ente Locale socio recedente.
4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
5. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi. In tal caso si applica l'art. 8 del presente statuto.
6. Le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate dalla società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, c.c.
7. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della

società.
8. Le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono annullate.
Art. 44 (Scioglimento e liquidazione)
1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
f) per deliberazione dell'Assemblea;
g) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.
TITOLO VIII
NORME FINALI
Art. 45 – (Disposizione generale)
1. Per quanto non espressamente previsto dalle vigenti disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale partecipazione pubblica e dal presente statuto, si applica la disciplina del codice civile in materia.
Art. 46 (Foro competente)
1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.
Firmato in originale, Mario Pupillo, Francesco Carabba Notaro (impronta del sigillo).

Copia, su supporto informatico, conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR 445/2000. Si Rilascia per uso deposito Registro Imprese. Bollo assolto ai sensi del D.L. 22/2/2007 mediante M.U.I.